



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

Area dei Servizi Tecnici e di Supporto
Unità di Staff Servizi Generali

CAPITOLATO SPECIALE

Pagina 1 di 11

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

per l'affidamento del servizio periodico di raccolta, trasporto e recupero-smaltimento dei rifiuti di prodotti dall'Università degli Studi di Trieste costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), accumulatori al piombo e al nichel-cadmio, batterie al litio

Unità di Staff Servizi Generali

Area dei Servizi Tecnici e di Supporto

Università degli Studi di Trieste

Piazzale Europa 1, 34127 Trieste

tel. 040 558.3036 - 7855

uffoutsourcing@amm.units.it

ateneo@pec.units.it



ART. 1 -OGGETTO DEL SERVIZIO

1. Oggetto del presente Capitolato è l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto recupero/smaltimento delle seguenti tipologie di rifiuti prodotti dall'Università degli Studi di Trieste nell'espletamento delle proprie attività istituzionali:
 - rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE),
 - accumulatori al piombo,
 - accumulatori al nichel-cadmio,
 - batterie al litio
2. Il servizio dovrà essere effettuato nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato e dalle norme vigenti in materia.

ART. 2 -REQUISITI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Al fine di garantire un più alto livello di servizio, la stazione appaltante richiede per la fase dell'esecuzione del servizio, il possesso dei seguenti requisiti:
 - certificazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015;
 - certificazione di conformità del proprio sistema di gestione ambientale alla norma UNI EN ISO 14001-2015 oppure registrazione EMAS in conformità al Regolamento Europeo n.1221/2009;
 - certificazione di conformità del proprio sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro UNI ISO 45001-2018.
2. Il mancato possesso di solo uno dei requisiti richiesti per l'esecuzione, verificato dopo l'affidamento e prima della stipula del contratto, è causa di annullamento dell'affidamento.

ART. 3 -LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio dovrà essere svolto presso le varie unità locali dell'Università degli Studi di Trieste e Gorizia.

ART. 4 -CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO

1. Tipologie, quantità di rifiuti stimati prodotti e numero di trasporti in un quadriennio.

EER	Denominazione rifiuto	Quantità rifiuti stimata (kg) in 4 anni	Nr. trasporti da Trieste in 4 anni	Nr. trasporti da Gorizia in 4 anni
<i>16 02 rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche</i>				
160211*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	18.000,00	8	2
160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212	20.000,00	7	2
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	60.000,00	15	2
160215*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso (anche batterie al litio)	1.200,00	2	1
<i>16 06 batterie ed accumulatori</i>				
160601*	batterie al piombo	1.600,00	2	1
160602*	batterie al nichel-cadmio	1.200,00	2	1



I quantitativi sopra riportati sono stati stimati su base storica, sulla base dei rifiuti prodotti nel precedente biennio, ai soli fini dell'espletamento della procedura di affidamento. I quantitativi indicati non costituiscono per l'affidatario un minimo contrattuale garantito.

Non essendo prevedibile in fase di progettazione quantificare i rifiuti che verranno prodotti nel periodo di vigenza contrattuale, i quantitativi sopra riportati saranno pertanto suscettibili di variazione, in aumento o diminuzione, in ragione delle maggiori o minori attività svolte dall'Università. L'appaltatore pertanto non potrà sollevare eccezioni, riserve o richieste di compensi o indennizzi non contemplati nel presente Capitolato per effetto di variazioni quantitative.

Qualora si verifichi la necessità di smaltire tipologie di rifiuti con codice EER affine alle categorie "16 02 - rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche" e "16 06 - batterie ed accumulatori", ma diversi da quelli indicati specificatamente nel presente Capitolato, l'appaltatore si rende disponibile a fornire un preventivo di spesa di cui l'Università verificherà la congruità e convenienza economica acquisendo eventualmente ulteriori preventivi da altri operatori economici. In caso di accettazione del preventivo di spesa da parte della stazione appaltante, l'appaltatore eseguirà il servizio richiesto.

2. Tipologie di rifiuti

EER	Descrizione rifiuto	stato fisico	tipologia
160211*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	Solido non pulverulento	Frigoriferi, congelatori e condizionatori d'aria, celle refrigeranti, ecc.
160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212	Solido non pulverulento	Monitor, computer portatili, apparecchi a tubo catodico, apparecchi funzionanti a batteria, tablet, fotocopiatrici, stampanti con toner, cellulari, apparecchiature elettriche da laboratorio, motori elettrici, ecc.
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	Solido non pulverulento	Apparecchi elettrici, telefoni, fax, modem, stampanti, cavi elettrici, piccoli e grandi elettrodomestici, ecc.
160215*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	Solido non pulverulento	Batterie al litio
160601*	batterie al piombo	Solido non pulverulento	Batterie al piombo
160602*	batterie al nichel-cadmio	Solido non pulverulento	Batteria al nichel cadmio



3. Punti di raccolta rifiuti

Il servizio dovrà prevedere la raccolta dei rifiuti principalmente dalle seguenti unità locali:

- Piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste
- Strada della Rosandra, 24 - 34147 Trieste
- Via Alviano, 18 - 34170 Gorizia

EER	MODALITÀ DI RACCOLTA
160211*	Bancali legno
160213*	Gabbie metalliche per monitor e tv - bancali legno per apparecchiature di grandi dimensioni
160214	Gabbie metalliche – bancali legno per grandi elettrodomestici
160215*	Fusti in HPDE 60 litri
160601*	Contenitore in HPDE pallettizzato per batterie al piombo
160602*	Fusti in HPDE 60 litri

Il produttore di rifiuti è l'Università degli Studi di Trieste - P.IVA 00211830328 e C.F. 80013890324.

In corso di esecuzione del contratto, il servizio potrà essere esteso ad altre unità locali sul territorio di Trieste e Gorizia su semplice richiesta della stazione appaltante e agli stessi prezzi dei rifiuti offerti in sede di procedura di affidamento. L'appaltatore si impegna ad effettuare il servizio anche presso questi ultimi a parità di condizioni. Parimenti la stazione appaltante si riserva la facoltà di rendere inoperante il servizio per quelle sedi elencate nel presente Capitolato che non dovessero più avere produzione di rifiuti.

4. Forniture da parte dell'appaltatore

Al fine di eseguire correttamente il servizio l'appaltatore dovrà fornire e posizionare, entro 15 giorni dall'avvio dell'esecuzione del servizio, le seguenti attrezzature:

- fornitura in comodato d'uso con corrispettivo di canone mensile di numero 20 gabbie, in buone condizioni estetiche e funzionali, con struttura in metallo esterna e otre in polietilene interno dotate di chiusura antipioggia - dimensioni equivalenti a 1 mt x 1 mt x 1 mt da collocare nelle aree dedicate per la raccolta di rifiuti EER 160213* (monitor, tv) e EER 160214; le gabbie dovranno essere ritirate e sostituite ad ogni ritiro rifiuti con il metodo vuoto per pieno.

In caso di ritardi nella consegna verranno applicate le penali di cui al successivo art. 14.

5. Obblighi generali dell'appaltatore

L'organizzazione del servizio è a totale carico dell'appaltatore, il quale deve utilizzare propri mezzi, propri materiali e proprio personale al fine di garantire lo svolgimento del servizio. Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'appaltatore:

- deve svolgere con la massima cura e disciplina il servizio, operare con diligenza, professionalità e decoro, rispettando tutte le prescrizioni specifiche previste dalla normativa vigente e dal presente Capitolato;



- deve mettere a disposizione tutto il personale necessario per il corretto espletamento delle attività oggetto del contratto. Il personale è obbligato a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza nei confronti di tutti gli utenti e ad agire in ogni occasione con diligenza professionale;
- deve nominare un “referente unico”, avente requisiti professionali ed esperienza lavorativa adeguati ai fini dell'organizzazione della prestazione del servizio, che dovrà essere reperibile. L'appaltatore dovrà altresì individuare il sostituto del referente, in caso di assenza dello stesso. I nominativi del “referente unico” e del suo sostituto dovranno essere comunicati alla stazione appaltante unitamente ai relativi indirizzi di posta elettronica e numeri di telefono fisso e cellulare;
- deve sottoscrivere idonea polizza assicurativa che copra la responsabilità civile per danni eventualmente provocati a persone o cose nell'esecuzione del servizio, così come indicato al successivo art. 11.

6. Obblighi specifici dell'appaltatore

L'appaltatore dovrà provvedere:

- al carico dei rifiuti sui mezzi di trasporto, utilizzando proprio personale e proprie attrezzature (pianali, carrelli, transpallet, ecc.). Tutte le operazioni di carico dovranno essere effettuate dal personale dell'appaltatore;
- alla fornitura dell'etichettatura ADR idonea da affiggere sugli imballaggi prima della raccolta e del carico sul mezzo di trasporto; la fornitura si ritiene compresa nell'offerta economica formulata dall'operatore economico;
- al trasporto e conferimento dei rifiuti con mezzi propri (o del subappaltatore) agli impianti autorizzati individuati per le operazioni di recupero/smaltimento;
- alla fornitura, compilazione da parte dell'appaltatore (su indicazione del produttore) e rilascio dei formulari identificativi dei rifiuti secondo le modalità previste dalla vigente normativa e di eventuale ulteriore documentazione ove richiesta;
- all'eventuale servizio da parte di laboratorio terzo accreditato di concerto con la stazione appaltante di effettuazione campionamenti e successive analisi merceologiche, chimiche e fisiche, necessarie alla caratterizzazione ed alla corretta gestione dei rifiuti (classificazione, identificazione categorie di pericolo, ecc.); campionamenti e analisi effettuati senza il previo consenso della stazione appaltante non saranno riconosciuti economicamente;
- alla consulenza relativamente al trasporto di merci pericolose e alla classificazione del materiale trasportato secondo il parametro ADR;
- alla trasmissione alla stazione appaltante delle informazioni necessarie alla compilazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) di cui alla Legge n. 70/1994;
- all'eventuale intervento di bonifica in caso di perdita accidentale di rifiuti o parti di essi nei locali e nelle pertinenze dell'Università durante le operazioni di movimentazione rifiuti e carico del mezzo.

7. Modalità di esecuzione del servizio

- Il ritiro dei rifiuti dovrà essere effettuato dall'appaltatore entro 15 giorni lavorativi dalla data della richiesta inoltrata a mezzo posta elettronica dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto o dai suoi collaboratori o dal RUP al Referente del servizio dell'appaltatore.
In caso di ritardi verranno applicate le penali di cui al successivo art. 14.



La calendarizzazione delle operazioni di ritiro sarà adeguata alle esigenze di servizio della stazione appaltante.

La fascia oraria per il ritiro sarà di norma tra le ore 8 e le ore 12 dei giorni feriali e verrà comunicata, in fase di richiesta di ritiro, dal DEC.

All'atto della richiesta di asporto rifiuti inviata all'appaltatore tramite posta elettronica, il DEC, RUP o suoi collaboratori forniranno al Responsabile del servizio dell'operatore economico i seguenti dati relativi ai rifiuti da asportare:

- sede dell'unità locale
 - Codice Elenco Europeo Rifiuti (EER) e descrizione del rifiuto
 - stato fisico del rifiuto
 - classificazione (pericoloso/non pericoloso) e caratteristiche di pericolo
 - quantità stimata da conferire all'impianto (kg)
 - modalità di imballaggio
- Il trasporto dei rifiuti dovrà essere effettuato esclusivamente con mezzi idonei alla tipologia ed ai quantitativi dei rifiuti da trasportare, conformi, se necessario, alla vigente normativa ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) e condotti da personale munito di patentino ADR e dotato delle necessarie professionalità secondo la normativa vigente. Il possesso delle certificazioni e delle relative abilitazioni ADR sia per gli autoveicoli che per il personale di viaggio potrà essere verificato in qualsiasi momento dal personale della stazione appaltante.
 - Gli automezzi dovranno essere dotati di tutti gli accorgimenti tecnici e di sicurezza, al fine di rendere più agibili le operazioni di carico (es.: sponda idraulica, altra sponda con sistema di sollevamento carichi). L'appaltatore dovrà garantire che il trasporto dei rifiuti pericolosi non avvenga contemporaneamente con altri rifiuti morfologicamente incompatibili. Gli automezzi da impiegarsi per il ritiro dei rifiuti devono attenersi al Codice della Strada e alla normativa comunale in termini di limitazione del traffico nel territorio del Comune di Trieste e Gorizia o nel caso diversamente regolamentata. Gli automezzi devono essere compatibili per il transito e le manovre all'interno dell'area universitaria.
 - I rifiuti devono essere conferiti presso gli impianti di recupero o smaltimento, di proprietà e/o convenzionati con l'appaltatore, dei quali devono essere forniti gli estremi di autorizzazione all'esercizio, che dovrà essere, se del caso, aggiornata nel corso della durata del contratto. L'appaltatore dovrà garantire la puntualità e la continuità del servizio anche in caso di chiusura o temporanea fermata dell'impianto di smaltimento o recupero, provvedendo a trasportare i rifiuti presso altro impianto regolarmente autorizzato, previa comunicazione e invio della documentazione al DEC e al RUP.

8. RegISTRAZIONI (FIR, Registro, MUD)

L'appaltatore dovrà provvedere a fornire e compilare (su indicazione del produttore) i FIR (formulari identificativi dei rifiuti) secondo le modalità previste dalla vigente normativa e di eventuale ulteriore documentazione, ove richiesta.

Sul formulario, prima del trasporto, deve essere riportato il peso del rifiuto stimato dal produttore. Il peso sarà successivamente verificato a destino. Il trasportatore rilascerà al produttore la prima copia del formulario firmata dal produttore e dal trasportatore stesso. Le quarte copie del formulario con l'indicazione dei pesi rilevati a destino da parte dell'Impianto dovranno essere inviate, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, per PEC (ateneo@pec.units.it) se Vi.Vi.Fir., o per posta raccomandata al seguente indirizzo:



Università degli Studi di Trieste
Unità di Staff Servizi Generali
piazzale Europa n.1 – 34127 TRIESTE

9. Campionamenti e analisi

Qualora la vigente normativa preveda per il conferimento agli impianti la certificazione di analisi per talune tipologie di rifiuti, l'appaltatore dovrà provvedere, a proprie spese, a far effettuare i campionamenti del rifiuto e le analisi merceologiche finalizzate alla corretta gestione del rifiuto (classificazione, identificazione delle categorie di pericolo, ecc.) servendosi di laboratori di analisi pubblici o privati, o enti esterni specializzati, accreditati Accredia, previo accordo con la stazione appaltante. I certificati di analisi in originale o in copia conforme dovranno essere inviati alla stazione appaltante tramite PEC.

I report di analisi devono pervenire entro 20 giorni consecutivi dal giorno del campionamento. In caso di ritardi verranno applicate le penali di cui al successivo art. 14.

L'analisi dovrà essere eventualmente ripetuta prima della scadenza della precedente in modo da garantire la corretta prosecuzione del servizio.

Tutti i campionamenti e le analisi ritenuti necessari sono remunerati da quanto offerto in sede di procedura dall'appaltatore. Per effettuare i campionamenti, l'appaltatore e il laboratorio accreditato si accorderanno con il DEC per accedere ai depositi temporanei oggetto del servizio.

Analisi effettuate su iniziativa del solo appaltatore, ossia in assenza di autorizzazione, non verranno riconosciute agli effetti di alcuna richiesta di pagamento.

ART. 5 - SICUREZZA SUL LAVORO

1. L'appaltatore dovrà osservare le disposizioni del D.Lgs. n 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, provvedendo all'adeguata formazione (compresa la formazione antincendio e primo soccorso) ed informazione del personale che eseguirà la fornitura circa i rischi specifici della propria attività, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente.
2. L'appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente allo stesso le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia tenendo sollevata la stazione appaltante da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni e da responsabilità civile verso terzi determinati dalla gestione del servizio.
3. È obbligo e responsabilità dell'appaltatore adottare, nel corso servizio e in ogni altra attività inerente allo svolgimento dello stesso, tutti i provvedimenti e le cautele necessari secondo le norme di legge e d'esperienza.
4. L'appaltatore deve uniformarsi alle procedure di emergenza e di pronto soccorso sanitario in vigore presso le sedi ove si svolge il servizio.
5. La stazione appaltante ha evidenziato dei rischi da interferenze e ha elaborato il DUVRI, allegato alla documentazione. L'importo calcolato per gli oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari a € 100,00/anno ovvero € 400,00 per l'Accordo Quadro quadriennale.

ART. 6 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'appaltatore, se non preventivamente approvata dalla stazione appaltante.
2. Le modifiche non previamente autorizzate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.



ART. 7 - PERSONALE IMPIEGATO DALL'APPALTATORE

1. Al personale impiegato nel servizio l'appaltatore deve applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.
2. In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente Capitolato, l'appaltatore è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, sollevando così la stazione appaltante da ogni responsabilità presente e/o futura nei confronti di detto personale anche per qualsivoglia conseguenza dei servizi effettuati.
3. Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impegnate nella realizzazione del presente appalto la stazione appaltante può richiedere all'appaltatore ogni documento utile, fatti comunque salvi gli accertamenti condotti in base alle disposizioni del Capitolato.
4. L'appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, della legge e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute assicurazione e assistenza dei lavoratori.

ART. 8 - INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA

1. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante utilizza la garanzia provvisoria per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, avvisando l'appaltatore di sanare la situazione entro 15 giorni pena risoluzione del contratto.
2. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dell'appaltatore o all'eventuale subappaltatore, il RUP invita per iscritto l'appaltatore a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine, la stazione appaltante provvederà a segnalare il fatto all'autorità preposta.
3. In ogni caso, ai sensi dell'art. 11, comma 6 del Codice, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

ART. 9 - REVISIONE DEI PREZZI

1. I prezzi proposti in sede di offerta economica dovranno essere fissi ed invariabili per la durata di due anni dalla stipula del contratto. Dopo i primi 2 anni potranno essere soggetti ad aggiornamenti sulla base degli aumenti degli indici ISTAT indici dei costi di gestione dei rifiuti, dietro produzione da parte dell'appaltatore di ogni documentazione occorrente e giustificativa dell'aggiornamento richiesto. L'aggiornamento decorrerà, previa autorizzazione da parte della stazione appaltante, il mese successivo alla richiesta.
2. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, su richiesta dell'appaltatore i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.



ART. 10 - SUBAPPALTO

1. I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate.
2. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 119 del Codice.
3. L'appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
4. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto:
 - il nome del sub-contraente,
 - l'importo del sub-contratto,
 - l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
5. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.
6. L'appaltatore trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.
7. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al capo II del titolo IV della Parte V del Codice e il possesso dei requisiti di cui all'articolo 100 del Codice. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23 del Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

ART. 11 - COPERTURE ASSICURATIVE

1. È a carico dell'appaltatore ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati per l'esecuzione del servizio.
2. L'appaltatore dovrà produrre entro 15 (quindici) giorni dall'affidamento apposita polizza assicurativa RCT-RCO per la responsabilità civile verso terzi che dovrà prevedere complessivamente un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).

ART. 12 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. tra i quali in particolare gli obblighi di seguito richiamati.
2. L'appaltatore si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso le banche o presso la società Poste italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Nel caso di utilizzo di altri conti, entro sette giorni dall'accensione del nuovo conto corrente o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al contratto, l'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi.



3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto ai sensi del comma 8 del precitato art. 3 della Legge n. 136/2010.

ART. 13 - FATTURAZIONE

1. Le fatture emesse verranno liquidate solo dopo il ricevimento delle “quarte copie” dei Formulari di identificazione del rifiuto debitamente compilate in tutte le loro parti, alle quali le stesse fatture fanno riferimento, così come disposto dall’art. 193 del D.Lgs n. 152/2006. Il corrispettivo sarà dovuto sulla base dei servizi realmente effettuati, indipendentemente dal valore contrattuale, senza che l’affidatario abbia nulla da pretendere.
2. Le fatture elettroniche con il Sistema di Interscambio dovranno essere intestate a:

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa n.1 - 34127 Trieste
P.IVA 00211830328 - C.F. 80013890324
P.E.C. ateneo@pec.units.it

indicando tassativamente il **CIG** inviate con Codice Univoco Ufficio IPA **XB2LIZ**.

Al ricevimento della fattura vengono avviate le procedure di verifica della regolarità contributiva. Il pagamento avviene entro trenta giorni dal ricevimento da parte degli enti preposti della documentazione attestante la regolarità contributiva.

Ai sensi dell’art. 11 comma 6 del D.Lgs 36/2023 sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante della regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Le cessioni di beni e di servizi effettuate nei confronti dell’Università sono soggette, ad oggi, allo split payment, con obbligo per l’Università di pagare al fornitore solo il valore imponibile fatturato.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ulteriori documentazioni integrative.

ART. 14 - PENALITÀ

1. L’Ente Concedente si riserva la facoltà di comminare al Concessionario, a tutela delle norme contenute nel presente Capitolato, le penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali di seguito elencate.
2. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale. Le penali verranno comminate nei seguenti casi e per le seguenti percentuali:

Inadempimento	Percentuale
Ritardo nell’adempimento delle forniture delle attrezzature stabilite dall’art. 4, comma 3, del Capitolato	0,5 per mille per ogni giorno di ritardo superiore al quindicesimo
Ritardo nell’adempimento di ritiro rifiuti di cui all’art. 4, comma 7, del Capitolato	0,5 per mille per ogni giorno di ritardo superiore al quindicesimo
Ritardo nell’adempimento di consegna tramite PEC dei report di analisi di cui all’art. 4, comma 9	0,3 per mille per giorno di ritardo superiore al ventesimo



3. La contestazione di irregolarità riscontrata verrà comunicata all'appaltatore mediante PEC. L'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie giustificazioni entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione. Decorso tale termine senza che siano pervenute le giustificazioni, ovvero qualora le stesse non risultassero idonee, la stazione appaltante provvederà all'applicazione della penale.
4. L'ammontare delle penalità verrà addebitato sui crediti dell'appaltatore dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono. Mancando i crediti o essendo questi insufficienti, l'ammontare della penalità verrà addebitato sulla cauzione definitiva. Nel caso di incameramento parziale o totale della cauzione, l'appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante.
5. L'applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito.

ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La stazione appaltante può risolvere il contratto con l'appaltatore, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni, secondo le disposizioni di cui all'art. 122 del Codice.
2. In caso di risoluzione del contratto, la stazione appaltante provvederà ad escutere l'importo della garanzia definitiva così come costituita, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Ove non sia possibile escutere la garanzia, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'appaltatore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della stazione appaltante al risarcimento dell'ulteriore danno.

ART. 16 - RECESSO DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE

1. La stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in base all'art. 21-sexies della legge n. 241/1990 e ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile, in qualunque momento e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse.
2. Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC.
3. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.

ART. 17 - CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO E PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'appaltatore deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice etico e di comportamento della stazione appaltante nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. In seguito alla comunicazione di affidamento e prima della stipula del contratto, l'affidatario ha l'onere di prendere visione dei già menzionati documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante dove è possibile leggere i predetti documenti:

<https://web.units.it/normativa/regolamenti/regolamento-41991>

<https://www.units.it/operazionetrasparenza/?cod=anti>